

**COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR . 24

DATA:30.05.2022

OGGETTO: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E DEFINIZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in **sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA** (in modalità MISTA, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 28/04/2022), che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
MANUEL ACHILLE – SINDACO	X		GRETA NOBILI COLLEGATO TELEMATICAMENTE	X	
LUCIA CROTTA	X		DONATO PILLA	X	
ENNIO STEFANO POGGI	X		FABRIZIO FILIPPINI	X	
REMO DORIGATI COLLEGATO TELEMATICAMENTE	X		AURELIO BRAMANTI	X	
ELEONORA CROTTA COLLEGATO TELEMATICAMENTE	X				
BENITO GALLINI	X				
RICCARDO AMEDEO FILIPPINI COLLEGATO TELEMATICAMENTE	X				

Assegnati n. 11
in carica n. 11

Presenti n.
Assenti : n.

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. **ACHILLE MANUEL** nella sua qualità di **SINDACO**; Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.lgs. n.267/2000) il **Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI DE FEO**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'odierna seduta di Consiglio Comunale si è svolta in presenza per i Consiglieri Lucia Crotta, Ennio Stefano Poggi, Benito Gallini, Donato Pilla, Fabrizio Filippini ed Aurelio Bramanti, mentre per i Consiglieri Remo Dorigati, Eleonora Crotta, Riccardo Amedeo Filippini e Greta Nobili si è svolta in videoconferenza, a norma dell'art. 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 28/04/2022, che consente agli organi collegiali di svolgere le proprie sedute in videoconferenza;

Dato atto che la seduta del Consiglio Comunale si è svolta tramite la piattaforma Microsoft Teams;

Considerato che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: "*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali*";

Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Dato atto che con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022), convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il termine di cui sopra è stato fissato al 31 maggio 2022;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 42, comma 2, lett. f), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, che ha ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2019, con la quale si procedeva ad approvare il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto necessario adeguare il regolamento comunale sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, e stabilire, per l'anno 2022, le seguenti aliquote :

0,65	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,73	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00

0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 50.000,01

con soglia di esenzione del reddito ad € 8.000,00;

Considerato che l'efficacia della presente delibera decorre dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione, vale a dire dal 1 gennaio dell'anno 2022, nel rispetto delle seguenti condizioni: - variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale deliberata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (comma 169, L. 296/2006); - pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che così recita "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006;

Dato atto che la previsione di gettito è stata valutata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati sull'apposita pagina web del sito del M.E.F. Dipartimento Politiche Fiscali;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e amministrativa della proposta in oggetto;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente regolamento comunale delle entrate;

Con voti n. 9 FAVOREVOLI e n. 2 ASTENUTI (Filippini Fabrizio, Bramanti Aurelio), espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF" quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di applicare a decorrere dal 01.01.2022 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale IRPEF:

0,65	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,73	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 50.000,01

con soglia di esenzione del reddito ad € 8.000,00 a decorrere dall'01.01.2022;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti dalla normativa vigente per

la sua efficacia;

4. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Filippini Fabrizio, Bramanti Aurelio) espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Allegato a deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 30.05.2022

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e s.m.i., dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del Contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67, cd. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, commi 1-2 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Romagnese, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Romagnese, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4 Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 Deliberazione dell'aliquota

Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni. L'aliquota è fissata per l'anno 2022 nella misura seguente:

0,65 Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00

0,73 Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00

0,8 Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00

0,8 Applicabile a scaglione di reddito da euro 50.000,01

Con soglia di esenzione del reddito ad € 8.000,00;

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informaticodi cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.

Art. 7 Responsabile dell'entrata

Il Responsabile dell'entrata riferita all'addizionale comunale IRPEF è il Responsabile del Servizio finanziario.

Art. 8 Versamenti e pagamenti

Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato sulla base delle disposizioni legislative in vigore. Il versamento viene effettuato con Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate che provvede a riversare gli importi al Comune su apposito conto corrente bancario.

Art. 9 Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo (saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471- 472 e 473/1977 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

Art. 10 Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità. Gli uffici comunali competenti forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

Art. 11 Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dal 1^o gennaio 2022.

COMUNE DI ROMAGNESE

Provincia di Pavia

COMUNE DI ROMAGNESE	
30 MAG. 2022	
PROT. N.	1330
Cat.	U

VERBALE N. 002 DEL 27/05/2022

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ROMAGNESE INERENTE ALLE TARIFFE DI TALUNI TRIBUTI COMUNALI

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2 e 7, ed il comma 1-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/1972 n. 174, convertito nella legge 7/12/2012 n. 213;

Viste le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale di Romagnese (PV), numero 19 e 24, iscritte all'ordine del giorno del 30/05/2022, aventi come oggetto, tra gli altri:

- "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) aggiornato con D.L. n. 146/2021 convertito dalla legge 215/2021" – proposta n. 19;
- "Regolamento addizionale comunale all'Irpef e definizione aliquote per l'anno 2022. Esame ed approvazione – proposta n. 24";

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la manovra tariffaria consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

Osservato, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato che le tariffe sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alle proposte di deliberazione avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti:

- "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) aggiornato con D.L. n. 146/2021 convertito dalla legge 215/2021" – proposta n. 19;
- "Regolamento addizionale comunale all'Irpef e definizione aliquote per l'anno 2022. Esame ed approvazione – proposta n. 24".

Romagnese, lì 27 Maggio 2022

Il Revisore dei Conti

Dott. Matteo Galeri

MATTEO GALERI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi

dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 24 - DEL 30.05.2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA- CONTABILE

Visto l'art. 49 comma 2° del D.Lgs 267/2000 Il Segretario Comunale, in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, della proposta di deliberazione in oggetto.

Li 30, 05, 2022



**Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni De Feo**

Letto ,approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.30

DOTT. MANUEL ACHILLE

F.30

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DE FEO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal

Addì. 06 GIU 2022

F.30

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DE FEO

Per copia conforme all'originale.

Li 06 GIU 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DE FEO

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li 06 GIU 2022

F.30

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DE FEO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIOVANNI DE FEO